

Bruxelles, 11 luglio 2023
(OR. en)

11588/23

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0267(NLE)**

PECHE 280

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	11 luglio 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2023) 417 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale e che abroga la decisione (UE) 2019/859

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 417 final.

All.: COM(2023) 417 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 11.7.2023
COM(2023) 417 final

2023/0267 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale e che abroga la decisione (UE) 2019/859

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda una decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nelle riunioni dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) per il periodo 2024-2028 in riferimento alla prevista adozione di misure di conservazione e di gestione.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. La convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale

Obiettivo della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (di seguito "la convenzione SPRFMO") è garantire, con l'istituzione della SPRFMO, la conservazione a lungo termine e l'uso sostenibile delle risorse alieutiche nella zona della convenzione. La convenzione è entrata in vigore il 24 agosto 2012.

L'Unione europea è parte della SPRFMO, avendo ratificato la convenzione con decisione 2012/130/UE del Consiglio¹.

2.2. La commissione SPRFMO

La commissione SPRFMO è l'organo istituito dalla convenzione SPRFMO incaricato della gestione e della conservazione delle risorse alieutiche nella zona della convenzione. Essa adotta misure di conservazione e di gestione per garantire la conservazione a lungo termine e l'uso sostenibile delle risorse alieutiche di cui è responsabile.

In qualità di membro della commissione SPRFMO, l'Unione ha il diritto di partecipare al suo processo decisionale e di pronunciarsi, con il voto, sulle sue decisioni. La commissione SPRFMO generalmente delibera all'unanimità, ma può adottare decisioni anche a maggioranza dei tre quarti dei suoi membri, tranne nei casi in cui la convenzione SPRFMO preveda espressamente l'unanimità.

2.3. Le decisioni della commissione SPRFMO

La commissione SPRFMO ha la facoltà di adottare, per le attività di pesca di sua competenza, misure di conservazione e di esecuzione vincolanti per le parti contraenti.

Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, della convenzione SPRFMO, le misure entrano in vigore 90 giorni dopo la data in cui la SPRFMO le notifica alle parti contraenti. Qualora un membro della commissione SPRFMO presenti un'obiezione a una decisione entro 60 giorni dalla data di notifica, la decisione non diventa vincolante per tale membro per quanto attiene all'ambito dell'obiezione. In caso di presentazione di un'obiezione, entro 30 giorni dal termine del periodo di obiezione viene istituito un comitato di revisione incaricato di decidere in merito.

¹ Decisione 2012/130/UE del Consiglio, del 3 ottobre 2011, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (GU L 67 del 6.3.2012, pag. 1).

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni annuali delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (di seguito "ORGP") è attualmente definita secondo un approccio a due livelli. Una decisione del Consiglio stabilisce i principi guida della posizione dell'Unione su base pluriennale; tale posizione è in seguito adeguata per ogni riunione annuale mediante documenti informali dei servizi della Commissione che devono essere approvati dal Consiglio.

Per la SPRFMO questo approccio è attuato dalla decisione (UE) 2019/859 del Consiglio, del 14 maggio 2019, che stabilisce la posizione dell'Unione nell'ambito della SPRFMO per il periodo 2020-2024. La decisione contiene principi generali e orientamenti, ma tiene anche conto, per quanto possibile, delle specificità della SPRFMO. Stabilisce inoltre la procedura ordinaria per la definizione della posizione dell'Unione anno per anno, come richiesto dagli Stati membri.

La decisione (UE) 2019/859 del Consiglio ha fatto propri i principi della nuova politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio², tenendo conto anche degli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca³. Ha inoltre allineato la posizione dell'Unione al trattato di Lisbona.

Anche se la decisione (UE) 2019/859 del Consiglio non dispone che la posizione dell'Unione in sede di SPRFMO sia valutata e, se del caso, riesaminata prima della riunione annuale del 2025, la grande maggioranza delle decisioni del Consiglio relative alla posizione dell'Unione nelle varie ORGP di cui l'Unione è parte contraente saranno riesaminate prima delle riunioni annuali di tali ORGP previste per il 2024. Per favorire la coerenza tra le posizioni dell'Unione in tutte le ORGP e armonizzare i tempi delle procedure di riesame, è quindi opportuno anticipare la revisione della posizione dell'Unione in sede di SPRFMO per il periodo 2024-2028 sostituendo la decisione (UE) 2019/859 del Consiglio.

La presente proposta tiene conto del Green Deal europeo, per la parte riguardante la pesca, in particolare della strategia sulla biodiversità⁴, di quella sull'adattamento ai cambiamenti climatici⁵ e della strategia "Dal produttore al consumatore"⁶. Prende inoltre in considerazione la strategia per la plastica⁷ e il piano d'azione per l'inquinamento zero⁸. Tiene conto infine anche della comunicazione congiunta sulla governance internazionale degli oceani⁹.

² Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

³ COM(2011) 424 del 13.7.2011.

⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita (COM/2020/380).

⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici - La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2021) 82 final).

⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM/2020/381).

⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia europea per la plastica nell'economia circolare (COM(2018) 28 final).

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*¹⁰.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

La commissione SPRFMO è un organo istituito da un accordo, nella fattispecie la convenzione SPRFMO.

Gli atti che la commissione SPRFMO è chiamata ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici. Gli atti previsti avranno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 17 della convenzione SPRFMO e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto unionale, in particolare sui seguenti atti:

regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata¹¹;

regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca¹²; e

regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne¹³.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale della convenzione SPRFMO.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi

⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" (COM/2021/400 final).

⁹ Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Definire la rotta verso un pianeta blu sostenibile (JOIN/2022/28 final).

¹⁰ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, *Germania contro Consiglio*, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

¹¹ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

¹² GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

¹³ GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81.

una posizione a nome dell'Unione. Se tale atto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la pesca. La base giuridica che stabilisce i principi che la presente posizione deve far propri è il regolamento (UE) n. 1380/2013.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 43, paragrafo 2, TFUE. La decisione sostituirà la decisione (UE) 2019/859 del Consiglio.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale e che abroga la decisione (UE) 2019/859

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 2012/130/UE del Consiglio¹ l'Unione ha concluso la convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale ("convenzione SPRFMO"), che ha istituito la commissione SPRFMO.
- (2) La commissione SPRFMO adotta misure di conservazione e di gestione volte a conseguire gli obiettivi della convenzione SPRFMO. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.
- (3) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio² stabilisce che l'Unione garantisca che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Stabilisce inoltre che l'Unione applichi alla gestione della pesca un approccio precauzionale e si adoperi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituiscano e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Stabilisce anche che l'Unione adotti misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, promuova lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, elimini gradualmente i rigetti in mare e promuova metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva, ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate e a contenere l'impatto di tale attività sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 infine dispone specificamente che l'Unione persegua tali obiettivi e applichi tali principi nel condurre le sue relazioni esterne in materia di pesca.

¹ Decisione 2012/130/UE del Consiglio, del 3 ottobre 2011, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (GU L 67 del 6.3.2012, pag. 1).

² Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

- (4) In linea con la strategia sulla biodiversità³, con quella sull'adattamento ai cambiamenti climatici⁴ e con la strategia "Dal produttore al consumatore"⁵, è essenziale proteggere la natura e invertire il degrado degli ecosistemi. I rischi derivanti dai cambiamenti climatici e dalla perdita di biodiversità non devono compromettere la disponibilità dei beni e dei servizi che ecosistemi marini sani forniscono ai pescatori, alle comunità costiere e alle persone in generale.
- (5) La strategia per la plastica⁶ fa riferimento a misure specifiche volte a ridurre l'inquinamento marino e da plastica e la perdita o l'abbandono in mare degli attrezzi da pesca. Il piano d'azione per l'inquinamento zero⁷ mira inoltre a ridurre del 50 % i rifiuti di plastica nei mari e del 30 % le microplastiche rilasciate nell'ambiente.
- (6) Come precisato nella comunicazione congiunta sulla governance internazionale degli oceani⁸, la protezione e la conservazione della biodiversità marina sono priorità fondamentali dell'azione esterna dell'UE. L'UE è il principale attore delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e degli organismi per la pesca a livello mondiale. Al loro interno l'UE promuove la sostenibilità degli stock ittici e un processo decisionale trasparente basato su solidi pareri scientifici, favorisce la ricerca scientifica e rafforza il rispetto degli obblighi.
- (7) Attualmente la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della SPRFMO è stabilita dalla decisione (UE) 2019/859 del Consiglio⁹. È opportuno abrogare tale decisione e sostituirla con una nuova per il periodo 2024-2028.
- (8) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di commissione SPRFMO per il periodo 2024-2028, poiché le misure di conservazione e di esecuzione della SPRFMO potrebbero essere vincolanti per l'Unione e tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui regolamenti (CE) n. 1005/2008¹⁰ e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio¹¹ e sul regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio¹².

³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita (COM/2020/380).

⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici - La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2021) 82 final).

⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM/2020/381).

⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare" (COM(2018) 28 final).

⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" (COM/2021/400 final).

⁸ Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Definire la rotta verso un pianeta blu sostenibile (JOIN/2022/28 final).

⁹ Decisione (UE) 2019/859 del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) e che abroga la decisione del 12 giugno 2017 che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito dell'SPRFMO (GU L 140 del 28.5.2019, pag. 27).

¹⁰ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

- (9) In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona della convenzione SPRFMO e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della commissione SPRFMO, è opportuno stabilire procedure per la definizione annuale della posizione dell'Unione per il periodo 2024-2028. Tali posizioni dovrebbero essere in linea con il principio di leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della commissione dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) figura nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

La definizione annuale della posizione che l'Unione deve adottare nelle riunioni della commissione SPRFMO avviene conformemente all'allegato II.

Articolo 3

La posizione dell'Unione definita nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione, entro e non oltre la data della riunione annuale della commissione SPRFMO del 2029.

Articolo 4

La decisione (UE) 2019/859 è abrogata.

Articolo 5

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

¹¹ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

¹² Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).